



BANDO “A SPORTELLO” DI PARTECIPAZIONE PER L’OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI FEMMINILI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.3 “POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE E ALLO SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIALITÀ”. AZIONE 1.3.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE”.

La Regione del Veneto guarda al futuro ed investe nella capacità imprenditoriale delle donne, capaci di esprimere idee e creatività. Questo bando “a sportello” promuove la costituzione di nuove imprese individuali e di società, anche cooperative, nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, a prevalente partecipazione femminile rafforzando e arricchendo il tessuto imprenditoriale grazie all’affermazione di doti manageriali, organizzative e di innovazione di cui l’economia ha bisogno.

1. Introduzione

- 1.1 L’azione è prevista dal Programma Operativo Regionale 2007-2013, parte FESR, Asse 1, Linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”, Azione 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile” e le attività poste in essere devono essere sempre e comunque compatibili con la normativa di riferimento e coerenti con gli atti di programmazione e di sviluppo del territorio e con le filiere produttive.
- 1.2 Il Bando garantisce il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione attraverso l’adozione/attuazione del Programma regionale di promozione dell’imprenditorialità giovanile e femminile adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2415 del 29 dicembre 2011.
- 1.3 Sono ammesse alle agevolazioni le Piccole e Medie Imprese femminili, singole e associate (imprese individuali, società cooperative, società di persone, società di capitali e loro consorzi), così come definite dal Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, Allegato I, costituite dopo il 1° luglio 2011, data attestata dalla data di iscrizione al registro imprese delle CCIAA, aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto. L’importo messo a disposizione è di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni).

2. Beneficiari

- 2.1 Beneficiari degli aiuti agli investimenti sono le nuove PMI femminili, con sede operativa nel territorio regionale, che appartengono ai seguenti settori di attività, classificazione ISTAT ATECO 2007, e che, comunque, non si trovino in situazioni di esclusione stabilita dagli stessi Regolamenti comunitari per singole fattispecie: C “Attività manifatturiere”, F “Costruzioni”, G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”, I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J “Servizi di informazione e comunicazione”, M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, escluso il numero 69, N “Noleggio, agenzie di viaggi, servizi di supporto alle imprese”, R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, escluso il numero 92, e S “Altre attività di servizi”, escluso il numero 94. L’elenco dei codici stessi sarà evidenziata nell’Allegato A) al Decreto di cui al punto 3.12.
Ai fini dell’individuazione delle attività economiche esercitate dalle imprese faranno fede i Codici ISTAT risultanti dalla visura camerale.



- 2.2 Sono considerate nuove PMI a prevalente partecipazione femminile (Legge Regionale 20 gennaio 2000, n.1):
- imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
 - società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.
- I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti per i successivi cinque anni decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo.
- 2.3 Al momento della presentazione della domanda di ammissione a contributo, le imprese non devono trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Non sono inoltre ammesse domande presentate da imprese in difficoltà, così come definite all'art. 1, comma 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Sono escluse dai benefici anche le imprese "che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea" ai sensi del DPCM 23 maggio 2007.
- 2.4 L'impresa beneficiaria deve comunicare alla Regione del Veneto, Direzione Industria e Artigianato, ogni variazione relativa agli elementi soggettivi ed oggettivi previsti dal bando per la ammissione a contributo del progetto, nonché eventuali variazioni intercorse nella fase di realizzazione dello stesso.

3. Modalità di finanziamento, presentazione delle domande e istruttoria

- 3.1 L'agevolazione, a fondo perduto, è assegnata in misura pari al 50% della spesa rendicontata e ammessa a contributo.

L'agevolazione è concessa:

- nel limite massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila#00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila#00);
- nel limite minimo di euro 10.000,00 (diecimila#00) corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari ad euro 20.000,00 (ventimila#00).

A pena di revoca, la spesa rendicontata e ammessa a contributo deve essere pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) del progetto presentato e originariamente ammesso.

- 3.2 Le agevolazioni non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica per le stesse spese ammesse e pagate, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
- 3.3 I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006, "regime de minimis": le imprese potranno beneficiare di un aiuto a condizione che in un periodo di tre anni l'importo complessivo degli aiuti pubblici accordati alla stessa non superi l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila#00). Il periodo di tre anni decorre dalla data del primo aiuto "de minimis" concesso.
- 3.4 La modalità di presentazione delle domande di ammissione a contributo è a "sportello"; ne consegue che l'istruttoria avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione della domanda, solo se completa della documentazione prevista, secondo le modalità di seguito indicate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



- 3.5 La domanda di ammissione al contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo e utilizzando l'apposita modulistica di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, che sarà disponibile sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, deve essere inoltrata attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione del Veneto - Protocollo Generale - Dorsoduro, 3494/A, 30123 Venezia, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) della Regione Veneto all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, seguendo le indicazioni di cui alla sotto indicata pagina del sito Internet della Regione:
<http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Affari+Generali/Protocollo+e+Archivio+Generale/PEC+Regione+Veneto.htm>
Con quest'ultima modalità, la domanda e la documentazione allegata dovranno recare apposita firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..
- 3.6 La domanda potrà essere inoltrata a partire dal 4 febbraio 2013, dalle ore 10,00. Non sono ricevibili le domande presentate o inviate prima di questa data e dell'orario indicato. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate, nel caso di invio postale, dall'etichetta di affrancatura ed accettazione della raccomandata AR impressa dall'Ufficio Postale accettante (se non presenti i secondi verrà considerato come orario di invio il 59° secondo del minuto riportato all'etichetta) mentre, nel caso di invio telematico, la data e l'ora di spedizione della e-mail certificata. Sarà cura del richiedente verificare che l'Ufficio postale inserisca sull'etichetta anche l'ora di spedizione.
- 3.7 Ogni domanda di ammissione a contributo inviata con posta raccomandata deve essere inserita in un unico plico sul quale è apposta la dicitura "BANDO DI PARTECIPAZIONE PER L'OTTENIMENTO DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI FEMMINILI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. AZIONE 1.3.1. BANDO 2013". Ciascun plico può contenere una sola domanda. Nel caso di invio tramite PEC l'oggetto della mail dovrà essere "BANDO DI PARTECIPAZIONE PER L'OTTENIMENTO DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE NUOVE PMI FEMMINILI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013. AZIONE 1.3.1. BANDO 2013" e la documentazione dovrà essere in formato PDF.
- 3.8 Una stessa impresa non può presentare più di una domanda di ammissione a contributo. Nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, si procederà con la valutazione dei requisiti di ammissibilità esclusivamente della prima domanda pervenuta in relazione all'ordine cronologico indicato e pertanto, saranno escluse tutte le domande presentate successivamente.
- 3.9 Alla domanda, comprendente il progetto di sviluppo aziendale, (Allegato A del Decreto di cui al punto 3.12), deve essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza;
 - dichiarazione "de minimis" (Allegato B del Decreto di cui al punto 3.12);
 - scheda dati anagrafici, debitamente compilata, sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato C del Decreto di cui al punto 3.12).
- 3.10 Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato può richiedere, se necessario, all'impresa integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incompleti in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata non ammissibile. Le stesse modalità di cui al punto 3.4 saranno applicate alle integrazioni; ne consegue che queste ultime determineranno l'ordine cronologico di ricezione della domanda.



3.11 Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato, a seguito dell'istruttoria effettuata, ammette o esclude la domanda di agevolazione. I progetti ammessi ed esclusi sono pubblicati nel sito Internet regionale www.regione.veneto.it.

3.12 Contestualmente all'approvazione del bando, il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato approva i modelli di domanda di ammissione e di erogazione del contributo. Il Decreto di approvazione e i relativi modelli nonché la necessaria e obbligatoria modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e consultabili sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it.

4. Avvio e conclusione delle attività

4.1 Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dalle PMI per la realizzazione del progetto approvato (farà fede la data di emissione della fattura o diversa documentazione di analogo valore contabile e fiscale) a partire dal 1° luglio 2011.

4.2 Il termine concesso per l'ultimazione delle attività del progetto è fissato nel giorno 30 aprile 2014, data entro la quale anche tutte le spese devono essere pagate, mentre la rendicontazione della spesa deve essere inviata entro il 31 maggio 2014; non sono consentite proroghe a detto termine. Per la presentazione della rendicontazione delle spese si fa riferimento a quanto già indicato al punto 3.5.

5. Interventi finanziabili

5.1 Sono finanziabili:

- a) macchinari, hardware, dispositivi elettronici, arredo, beni strumentali e relative spese di trasporto e di installazione, strettamente inerenti all'attività produttiva;
- b) impianti generali: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento, elettrico;
- c) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'intero investimento;
- d) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del 7% (sette per cento) dell'investimento;
- e) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale. Non sono ammesse le autovetture;
- f) brevetti e licenze d'uso;
- g) acquisto di software ed eventuale relativo addestramento per l'utilizzo dello stesso;
- h) atti notarili di costituzione di società (con riferimento agli articoli 1.3);

5.2 I beni di cui al precedente punto 5.1 devono trovare allocazione nella sede operativa in cui si effettua l'intervento, la quale deve risultare nella disponibilità del beneficiario al momento della rendicontazione.

5.3 I beni oggetto degli investimenti, possono essere anche usati purché il loro acquisto risulti comprovato da documenti validi ai fini contabili e fiscali e sia rispettato il principio di economicità dell'acquisto.

6. Regole generali sull'erogazione del contributo, sulle spese ammissibili e sulla rendicontazione

6.1 La richiesta di erogazione del contributo comprensiva della relazione finale (Allegato E del Decreto di cui al punto 3.12) attestante il raggiungimento dei risultati del progetto, comprensiva del prospetto riepilogativo delle spese sostenute e pagate riportante, per ciascuna di esse, la denominazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l'importo complessivo dell'imponibile della fattura intestata al soggetto beneficiario ammesso a contributo, la descrizione analitica delle voci relative agli eventuali imponibili parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione



del progetto, la modalità di pagamento con relativo riferimento e data, deve contenere la seguente documentazione relativa alla rendicontazione della spesa:

- copia conforme all'originale della documentazione attestante la disponibilità dell'immobile sul quale è stato realizzato il progetto ammesso ad agevolazione, almeno per i successivi cinque anni decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo;
- copia conforme all'originale delle fatture relative alle spese di cui sopra;
- attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alle fatture presentate a giustificazione della realizzazione delle attività. Tale attestazione, da produrre in copia conforme all'originale, dovrà essere costituita esclusivamente dall'estratto del conto corrente intestato al soggetto beneficiario da cui risulti l'addebito accompagnato da: bonifico bancario (anche per home banking), ricevuta bancaria, fotocopia assegno non trasferibile e quietanza di pagamento firmata con riferimento al documento di spesa e il numero dell'assegno. Sono ammessi altresì i pagamenti effettuati con carta di credito o di debito intestate allo stesso beneficiario: in tal caso è necessario allegare la ricevuta del pagamento effettuato, l'estratto conto della carta di credito (nel caso di pagamento con carta di credito) e dall'estratto del conto corrente dal quale sia evidente la spesa pagata. Non viene considerata, ai fini rendicontativi, la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente. Non sono ammessi, in nessun caso, i pagamenti per contanti. Non sono ammesse altresì compensazioni di debito/credito di alcun tipo. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario;
- scheda "Dati anagrafici" (Allegato C del Decreto di cui al punto 3.12) aggiornata e scheda "Posizione fiscale" (Allegato D del Decreto di cui al punto 3.12) in originale, debitamente compilate: esse devono essere timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati;
- dichiarazione circa gli aiuti "*de minimis*" (Allegato B del Decreto di cui al punto 3.12), la dichiarazione viene richiesta, anche se già fornita, a titolo di aggiornamento dei dati.

La documentazione prodotta dovrà essere firmata, in originale, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Dovrà essere dichiarata nella richiesta di erogazione del contributo la conformità agli originali dei documenti prodotti.

6.2 Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

- a) l'ottenimento della licenza commerciale in qualsiasi modalità acquisita;
- b) i contributi di costruzione;
- c) gli interessi e altri oneri finanziari;
- d) gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- e) le perdite su cambio di valuta;
- f) le ammende, penali e spese per controversie legali;
- g) le spese già coperte da altre agevolazioni pubbliche;
- h) le divulgazione e pubblicizzazione derivanti da obbligo di bando;
- i) forfetarie;
- j) I.V.A.;
- k) operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- l) gestione finanziaria corrente e acquisto di materiali di consumo;
- m) costi generali relativi all'impresa (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.);
- n) spese di avviamento;
- o) beni realizzati in economia;
- p) beni non strettamente funzionali e indispensabili alle attività d'impresa;
- q) franchising.



- 6.4 Entro 90 giorni dalla data di ammissione è possibile chiedere un anticipo pari al 30% del contributo che verrà erogato in conformità alla normativa vigente, in presenza di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
- 6.5 In sede di rendicontazione, la spesa rendicontata e ammessa a contributo dovrà essere pari o superiore al 60% del progetto presentato e originariamente ammesso. La riduzione della spesa non deve incidere sul risultato che si intendeva perseguire con la realizzazione del progetto. Non sono rilevanti, ai fini del calcolo del contributo, spese superiori o diverse da quelle ammesse in sede di presentazione del progetto.
- 6.6 Nel caso di rendicontazioni presentate e risultanti carenti dal punto di vista documentale, il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato invita l'interessato a integrare le stesse con la documentazione mancante fissando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.
- 6.7 I beneficiari, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, attiveranno azioni informative e pubblicitarie (quali avvisi, cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione), che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento comunitario dalla Regione del Veneto secondo quanto indicato nella lettera di ammissione.
- 6.8 In sede di rendicontazione, sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate con le lettere di cui al punto 5.1, fino ad un massimo del 20% del costo totale del progetto.

7. Valutazione delle proposte progettuali ai fini della concessione del contributo

- 7.1 La Direzione Industria e Artigianato procede alla verifica della domanda di ammissione a contributo e dell'intervento progettuale utilizzando i seguenti criteri di selezione (Reg. CE n. 1083/2006 art. 65 lettera A):
- A) investimento:
 - da euro 20.000,00 a euro 50.000,00: punti 1
 - da euro 50.000,01 a euro 80.000,00: punti 2
 - oltre euro 80.000,01: punti 3
 - B) validità tecnico-economica dell'idea imprenditoriale e del business plan;
 - C) congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto;
 - D) grado di innovazione dell'operazione o progetto.
 - E) assenza di impatto ambientale o sua mitigazione;

Per ciascuno dei criteri compresi tra le lettere B) e E) sarà espressa una valutazione articolata su 3 livelli di punteggio:

- Buono: 2 punti;
- Sufficiente: 1 punto;
- Insufficiente o non pertinente: 0 punti.

Sono considerati ammissibili i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo pari a 4.

8. Rinuncia, revoca del contributo concesso, vincoli e controlli

- 8.1. La rinuncia al contributo assegnato deve essere tempestivamente comunicata dal beneficiario mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione Industria e Artigianato.
- 8.2 Il contributo è revocato:
- a) per rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
 - b) qualora il progetto non sia stato concluso entro il 30 aprile 2014;
 - c) qualora le spese non siano state pagate, con le modalità e con la tempistica previste;



- d) qualora la spesa rendicontata e ammessa a contributo sia inferiore al 60% (sessanta per cento) del progetto presentato e originariamente ammesso;
- e) per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dal punto 2, entro cinque anni successivi dalla data del decreto di concessione del contributo;
- f) qualora non sia mantenuto il codice di attività ISTAT indicato nella domanda di ammissione ai benefici nei successivi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di erogazione del contributo. Trascorso il termine indicato, il contributo da restituire sarà determinato sulla base del tempo intercorrente tra la data modifica del codice ISTAT e la scadenza del vincolo;
- g) per cessazione per giustificata causa, cessione di attività o di affitto di attività, cessione, alienazione o distrazione dei beni nel periodo compreso tra la data del Decreto di concessione dell'agevolazione e i successivi 24 (ventiquattro) mesi. Trascorso il termine indicato, il contributo da restituire sarà determinato sulla base del periodo di mancato utilizzo dei beni rispetto al periodo di 5 (cinque) anni di cui al punto 8.4;
- h) qualora non sia mantenuta la sede operativa nel territorio della Regione Veneto nei successivi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di erogazione del contributo. Trascorso il termine indicato, il contributo da restituire sarà determinato sulla base del tempo intercorrente tra la data della cessazione dell'attività nel territorio regionale e la scadenza del vincolo;
- i) per accertamento, in qualsiasi momento del rapporto intercorrente con la Regione e/o fase amministrativa del procedimento, di eventuali falsità in dichiarazioni prodotte ai fini dell'ottenimento del contributo;
- j) per alienazione di quote sociali nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l'ingresso di nuovi soci, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2;
- l) per omesso invio della rendicontazione nei termini previsti dal punto 4.2.

8.3 La revoca del contributo comporta la relativa restituzione degli importi già erogati maggiorati degli interessi maturati e comprensivi della sanzione amministrativa. Con riferimento al computo degli interessi e all'entità della sanzione amministrativa si fa riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

8.4 I beni oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d'uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dei benefici economici e per i successivi cinque anni.

8.5 Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, ai sensi degli articoli 14 e 19 del Regolamento (CE) n. 1428/2006, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata con la domanda di contributo e nelle fasi di attuazione del progetto nonché successivamente alla conclusione di esso. A tal fine, presso l'impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento dell'agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire i dati richiesti dall'Amministrazione regionale per l'attività di monitoraggio di ciascun progetto fino alla conclusione dello stesso.

9. Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali ed elenco beneficiari

9.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it.

9.2 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione Veneto – Direzione Industria e Artigianato, Sede regionale S. Lucia – Cannaregio, 23, Venezia telefonando ai seguenti numeri: 041 279 5817/5809/5825/5822/5847/5810.



- 9.3 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto.
- 9.4 I beneficiari accettano di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari previsto dall'art. 6 del Regolamento CE n. 1828/2006.
- 9.5 Il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato può impartire disposizioni ed istruzioni che si rendano necessarie per l'attuazione del bando.
- 9.6 Tutta la documentazione deve essere prodotta in conformità al DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e accompagnata da documento di identità in corso di validità.
- 9.7 La domanda implica accettazione da parte del richiedente di tutte le condizioni contenute nel bando e dell'agevolazione, qualora concessa, salvo espressa rinuncia.